

L'atto notarile informatico

le copie

Abano Terme 11 maggio 2013

Gea Arcella

Notaio in Buja

Le copie : caratteristiche

La copia è un documento che rappresenta un altro documento in modo giuridicamente rilevante.

Nella copia oggetto di riproduzione è il contenuto del documento non il contenente né la sua forma.

La copia è giuridicamente differente dalla mera riproduzione la quale:

- non è corredata da alcuna dichiarazione imputabile ad un soggetto
- viene presa in considerazione solo per la sua efficacia rappresentativa

Le copie : la procedura di certificazione

Elementi essenziali:

- la disponibilità del documento originale
- confronto e collazione con l'originale
- riproduzione dello stesso in tutti i suoi elementi
- attestazione di conformità della copia all'originale da parte del P.U.

Il documento informatico

Caratteristiche :

- Sequenza di simboli binari (bit), che assumono il valore di 0 e 1
- Indifferente al supporto su cui è temporaneamente memorizzato
- riproducibile all'infinito

Gli originali e le copie informatici

COPIA

o

DUPLICATO

In informatica si utilizza il concetto di copia:

- se muta il supporto del documento originario da analogico ad informatico o viceversa
- tutte le volte in cui si procede alla riproduzione di un contenuto modificando la rappresentazione informatica dell'originale

La copia informatica ed il duplicato dell'originale informatico

copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;

duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;

Art. 1., lett. i- quater) ed i-quinquies)

D.Lgs. 82/2005

Codice dell'Amministrazione digitale

Duplicati e copie informatiche di documenti informatici

1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformita' alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale, in tutti le sue componenti, e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato o se la conformita' non e' espressamente disconosciuta.

Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

Art. 23 bis D.Lgs. 82/2005

Codice dell'Amministrazione digitale

La copia cartacea del documento informatico

1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Art. 23. D.Lgs. 82/2005

Codice dell'Amministrazione digitale

Le componenti del documento informatico che ne condizionano la validità giuridica

- il formato del documento (v. art 3 Regole tecniche)
- la tipologia di firma con cui è sottoscritto (v. art. 21 CAD)
- lo stato di validità dell'eventuale certificato associato alla firma
- l'eventuale esistenza di un riferimento temporale (v. art 51 Regole Tecniche): marca temporale o assoggettamento a conservazione (v. art. 3 Deliberazione CNIPA 2004)

Le copie degli atti notarili nella legge notarile

Copie degli atti a rogito (art. 68 ter)

Copie dei documenti esibiti (art. 73)

Le copie degli atti a raccolta

L'art. 68-*ter.* 1. not. autorizza il notaio a rilasciare le copie degli atti da lui conservati indifferentemente in formato analogico o digitale, prescindendo dal supporto dell'originale.

Se un determinato supporto non è richiesto dalla legge, è la parte che indica al notaio la modalità che preferisce per il rilascio della copia.

E' una copia ordinaria.

E' obbligatorio apporre alla certificazione di conformità la firma digitale del notaio attestante le sue funzioni, ovvero quella rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.

La copia informatica di un atto informatico a raccolta: le componenti da certificare

- il formato del documento originale

-le firme delle parti e del notaio (*tipologia e stato di validità dell'eventuale certificato associato*)

sono sotto la responsabilità del notaio rogante e possono essere oggetto di verifica solo sull'originale.

La copia darà conto esclusivamente dell'esistenza di un riferimento temporale ed il suo formato dovrà comunque rispettare l'art.3 delle Regole Tecniche

La copia informatica di un atto informatico a raccolta: la riproduzione del contenuto

.....omissis

Il presente atto è stato da me redatto su supporto informatico e letto, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata da me notaio verificata.

Consta di tre pagine e fin qui della quarta e viene sottoscritto alle ore 15,00

F.to Tizio

F.to Caio

F.to Gea Arcella notaio

Formule per gli atti rogati dal medesimo pu che esegue la copia

“Copia in conformità dell'atto informatico *rep. n. racc. n.* ,
composta di n. ... pagine (*se il formato consente
l'individuazione delle pagine*), da me rogato digitalmente e da
me conservato in data.... nel Sistema di Conservazione a Norma
del Consiglio Nazionale del Notariato

oppure

da me rogato digitalmente e munito di marcatura temporale in
data.....valida e non revocata.

Luogo e data di rilascio”

Le copie dei documenti esibiti

1. Il notaio può attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia conforme.

Art. 73

Formule per gli atti rogati da pu diverso da quello che esegue la copia:

“Copia in conformità dell'atto informatico *rep. n....*, composta di n. ... pagine (*se il formato consente l'individuazione delle pagine*) munito della prescritta firma digitale del notaio rogante valida e non revocata
Luogo e data di rilascio”

oppure

“Copia in conformità dell'atto informatico *rep. n.....*, composta di n. ... pagine (*se il formato consente l'individuazione delle pagine*) munito di marcatura temporale e della prescritta firma digitale del notaio rogante: la verifica ha dato esito positivo ed i relativi certificati non risultano né scaduti né revocati.
Luogo e data di rilascio”